

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1208

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GARAVAGLIA, ANSELMI, BARUFFI, BONFERRONI, CACCIA, CAFARELLI, CAMPAGNOLI, CRESCENZI, CIOCCI CARLO ALBERTO, FRASSON, GELPI, LATTANZIO, MATULLI, MELELEO, MICHELI, NAPOLI, NENNA D'ANTONIO, ORSENIGO, PATRIA, PERANI, PIREDDA, COSTA SILVIA, DEGENNARO, FRONZA CREPAZ, GOTTARDO, LUCCHESI, MENSORIO, RABINO, RADI, RIGHI, CASINI CARLO, BIANCHI, RAVASIO, REBULLA, RINALDI, ROJCH, SINESIO, VAIRO, VISCARDI, VITI, ZAMBON, ZAMPIERI, ZANIBONI, SARETTA, SANTONASTASO, TEALDI, ZOPPI, AIARDI, ANTONUCCI, ARMELLIN, AZZOLINI, FERRARI WILMO, BALESTRACCI, BATTAGLIA PIETRO, BORRA, BRUNETTO, BRUNI FRANCESCO, CASATI, COBELLIS, COLONI, DUCE

Presentata il 23 luglio 1987

Istituzione delle scuole superiori statali di sanità
per la qualificazione degli esercenti le professioni sanitarie

ONOREVOLI COLLEGHI! — La multiforme preparazione professionale degli esercenti le professioni sanitarie e il continuo proliferare di scuole e di titoli esigono una razionalizzazione del settore, tenendo presente, soprattutto, la necessità di offrire al Servizio sanitario nazionale operatori qualificati in modo omogeneo, i cui titoli siano riconosciuti sull'intero territorio nazionale e siano nel contempo idonei a assicurare agli operatori italiani le stesse condizioni degli operatori dei paesi aderenti alla CEE nei confronti dei quali, a causa della libera mobilità del personale, potrebbero subire discriminazioni.

La presente proposta, oltre ad accelerare una simile iniziativa governativa, si prefigge i seguenti obiettivi:

a) razionalizzare, unificare ed elevare la preparazione professionale;

b) adeguare alla qualificazione attuata negli altri paesi CEE quella degli operatori italiani;

c) individuare, per meglio finalizzarle all'efficienza del Servizio sanitario nazionale, le professioni che più propriamente possono essere identificate come sanitarie, trascurando quelle che non rispondono all'obiettivo irrinunciabile di integrare la attività dei medici e degli operatori non medici in una proficua collaborazione al servizio del cittadino titolare del diritto fondamentale alla salute.

Per questo motivo si istituiscono scuole superiori di sanità, di livello universitario, con una loro autonomia.

Onorevoli colleghi, l'illustrazione dei singoli articoli rende conto con chiarezza dei criteri che hanno ispirato la presente proposta di legge.

Articolo 1. — In considerazione della qualità e del livello dei contenuti scientifici e tecnici degli insegnamenti, previsti anche dalla presente legge, già da tempo, in molti paesi a tecnologia avanzata e in paesi asiatici ed africani in via di sviluppo, detti insegnamenti sono ritenuti di grado universitario, e, in quanto tali, sono impartiti presso scuole post-secondarie superiori, inserite, a tutti gli effetti, nell'organizzazione degli studi universitari.

Da ciò deriva la decisione di allineare, anche se con molto ritardo, la politica scolastica del nostro paese a quella degli altri paesi, innalzando il livello formativo degli esercenti le professioni sanitarie (diverse dalla professione medico-chirurgica) attraverso l'istituzione di scuole superiori statali di grado universitario. Alle scuole medesime si accede con la maturità scolastica conseguita in scuole di grado secondario superiore e dopo avere superato prove di valutazione della conoscenza di materie di studio coerenti con gli insegnamenti in argomento.

Articolo 2. — Sono oggetto dell'insegnamento impartito nelle scuole sanitarie superiori di grado universitario quelle cognizioni teorico-pratiche per settori di attività, che, in tutti i paesi, vengono esercitati, con propria responsabilità professionale, da esercenti attività sanitarie non mediche, sulla base di conoscenze acquisite e di ben definite aree di competenza, nella fattispecie infermieri, ostetriche, fisioterapisti, eccetera.

Mentre la definizione dei programmi di insegnamento relativi a ciascun settore di attività, è riservata al regolamento di attuazione della legge (e si baserà sia sulla normativa già in vigore, sia sulla definizione dei *curricula* formativi relativi ai settori non ancora disciplinati sotto l'aspetto degli studi), per contro, la definizione delle specifiche aree di competenza professionali è demandata, ove non già disciplinata con apposita norma, ai provvedimenti che regolano il libero esercizio delle professioni sanitarie e alle norme dei codici civile e penale in materia di esercizio delle libere professioni.

Articolo 3. — Tenuto conto della forte componente tecnica che, più o meno, caratterizza le attività professionali oggetto della legge, la formazione teorica e pratica fornita nelle scuole, deve essere integrata con un ben definito periodo di tirocinio in « internato », ossia di addestramento alla professione, presso servizi sanitari convenzionati con le scuole medesime a tale scopo. Essere « interni » vuol dire esercitare attività professionale, con limitata responsabilità, all'interno dei servizi, sotto la guida di personale qualificato, con un impegno pari a quello del personale in servizio e percependo una certa remunerazione per il servizio prestatato. Nel decreto di attuazione della legge, sono stabiliti sia i termini della convenzione tra scuole e enti sanitari, sia i requisiti di idoneità alla didattica dei servizi sanitari convenzionati per l'addestramento professionale.

Articolo 4. — Considerato che, in adempimento del dettato costituzionale (articolo 33), la vigente legislazione prevede già un esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale nei settori dell'assistenza infermieristica ospedaliera e di sanità pubblica, dell'ostetricia e delle tecniche di radiodiagnostica e radioterapia, e atteso che gli esercenti nei settori della fisioterapia, della logopedia, terapia occupazionale, ottica, odontotecnica, dietetica, tecnica di laboratorio, puericoltura, ortottica e optometria, appartengono alle categorie professionali che esercitano attività di natura liberale, in quanto rispondono personalmente dei propri atti al fruitore delle proprie prestazioni in base alle norme dei codici civile e penale, la legge istituisce un esame di Stato di abilitazione all'esercizio professionale, anche per i sopracitati settori.

Articolo 5. — Attraverso una costante azione di vigilanza e di tutela, lo Stato ha il dovere di impegnarsi, affinché dette scuole di grado universitario vengano istituite, disciplinate e funzionino secondo i criteri definiti sia nella presente legge sia nel regolamento di attuazione della stes-

sa. Solo attraverso un severo controllo degli atti amministrativi delle scuole, lo Stato può garantire l'uniformità del livello formativo degli esercenti le professioni sanitarie su tutto il territorio nazionale e può impegnarsi in accordi con altri paesi sul piano della formazione. È per questa ragione che la legge definisce gli strumenti amministrativi adatti ad esercitare la funzioni di vigilanza e tutela sulle scuole, funzioni che competono agli organi dell'amministrazione scolastica.

Articolo 6. — Poiché le scuole di grado universitario istituite all'articolo 1 impartiscono una formazione che abilita a fornire prestazioni sanitarie di carattere generale, l'articolo 6 provvede a definire anche gli strumenti adatti a impartire, ove fosse necessario, una formazione più completa, di carattere specialistico (vedi, per esempio, le cure infermieristiche per bambini malati, per malati mentali, le cure fisioterapiche specialistiche per gli esiti di cerebrolesioni, la costruzione di protesi mioelettriche, eccetera). L'articolo 6 prevede che i corsi di specializzazione vengano organizzati presso le scuole di grado universitario di cui all'articolo 1, previa autorizzazione del Ministro della pubblica istruzione, in base a programmi di studio definiti, nella durata e nel contenuto, con apposito provvedimento del Ministro stesso.

Articolo 7. — Visto il grado universitario degli insegnamenti impartiti nelle scuole istituite con la presente legge, occorre fornire agli insegnanti delle discipline professionali una formazione sufficiente a garantire il livello universitario degli studi. Poiché la sola esperienza professionale non è sufficiente a garantire ciò, l'articolo 7 prevede l'istituzione di un corso di laurea, corrispondente per livello al « Master's degree » delle università americane; corso che abilita all'insegnamento e che conferisce l'opportuna titolarità per insegnare in scuole di grado universitario e per assumere la direzione didattica delle stesse.

Articolo 8. — Una seria e doverosa azione di tutela e di vigilanza da parte dell'Amministrazione dello Stato su scuole fortemente atipiche, come quelle istituite con la presente legge, va esercitata mediante strumenti appropriati e va intrapresa non solo a conclusione dell'attività didattica con l'esame di Stato, ma prima ancora che le scuole siano autorizzate a funzionare e durante il loro funzionamento.

Si stabilisce inoltre che l'autorizzazione del Ministro della pubblica istruzione ad aprire scuole superiori sanitarie statali sia preceduta da un accurato controllo dei requisiti delle istituende scuole da parte di una commissione di esperti nominata a questo scopo.

Articolo 9. — Esigenze peculiari di ciascun settore formativo, intimamente legate sia ai caratteri scientifico e tecnico di ciascun insegnamento, sia alla diversificazione dei tirocini, impongono un particolare tipo di direzione didattica delle scuole che può essere svolta adeguatamente solo da chi insegna le discipline professionali oggetto dell'insegnamento.

Si dispone inoltre che tale esigenza sia soddisfatta affidando la direzione didattica agli abilitati all'insegnamento delle discipline professionali. L'articolo dispone altresì l'inquadramento del personale insegnante e dirigente delle istituende scuole tra il personale docente della scuola pubblica.

Articolo 10. — Demanda la costruzione, l'allestimento e la manutenzione delle scuole superiori statali di grado universitario agli enti pubblici territoriali competenti in materia di edilizia scolastica e demanda la gestione delle scuole a un consiglio di amministrazione, che rappresenta legalmente le scuole nei limiti derivanti dall'appartenza delle medesime all'amministrazione della scuola pubblica.

Articolo 11. — Stabilisce l'ascrizione del finanziamento delle scuole superiori statali di grado universitario nei capitoli di spesa relativi alla pubblica istruzione.

Articolo 12. — Definisce il collegamento funzionale tra il Ministro della pubblica istruzione e il Servizio sanitario nazionale al fine di predisporre piani per la formazione che siano adeguati ai reali bisogni qualitativi e quantitativi del personale sanitario da adibire nei servizi sanitari pubblici.

Articolo 13. — Delega i Ministri della pubblica istruzione e delle finanze a predisporre il regolamento per l'esecuzione della legge e definisce il quadro delle disposizioni transitorie al fine del passaggio delle scuole dall'attuale regime a quello stabilito nella legge medesima.

Articolo 14. — È prevista la istituzione degli Albi professionali per le professioni sanitarie di cui alla presente legge, ad integrazione di quelli esistenti.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Gli insegnamenti finalizzati alla formazione teorico-pratica degli esercenti le attività sanitarie definite nella presente legge vengono impartiti in scuole superiori statali di sanità di grado universitario.

2. Le scuole di cui al comma 1 sono istituite di norma presso gli Atenei con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro della sanità.

ART. 2.

1. L'attività delle scuole superiori statali di sanità di grado universitario di cui all'articolo 1 è finalizzata all'insegnamento teorico-pratico dei seguenti settori di attività di natura sanitaria:

- a) assistenza infermieristica;
- b) ostetricia;
- c) neonatologia e puericoltura;
- d) fisiochinesiterapia;
- e) logopedia;
- f) terapia occupazionale;
- g) audiometria;
- h) optometria;
- i) ortottica;
- l) odontotecnica;
- m) nutrizione e dietetica;
- n) podologia;
- o) tecniche di laboratorio di analisi cliniche;
- p) tecniche di radiodiagnostica e radioterapia;
- q) tecnica di costruzione di apparecchi di protesi e ortesi ortopedica;
- r) tecnica di audioprotesi.

2. La durata e il programma degli insegnamenti riferiti ai settori sanitari, di cui al comma 1, al fine di definire il corso degli studi, sono stabiliti nel regolamento di attuazione della presente legge.

3. L'accesso alle scuole è riservato ai candidati in possesso del titolo di studio necessario per accedere agli studi universitari.

4. Per l'ammissione a ciascun settore di insegnamento delle scuole superiori statali di sanità è previsto l'accertamento della idoneità mediante apposito esame.

5. Il regolamento di attuazione della presente legge definisce i requisiti scolastici e le prove per la valutazione della formazione pregressa nei settori di studio coerenti con gli insegnamenti di cui al comma 1.

ART. 3.

1. L'insegnamento teorico-pratico impartito nelle scuole di sanità superiori statali di grado universitario di cui all'articolo 1, si integra obbligatoriamente con un definito periodo di addestramento alla attività professionale esercitata, sotto la guida di personale adeguatamente preparato a tale scopo, in servizi ospedalieri e di sanità pubblica, dichiarati « servizi sanitari di insegnamento ».

2. A tal fine, le scuole stipulano apposite convenzioni con le amministrazioni che gestiscono servizi sanitari dichiarati idonei per l'insegnamento.

3. Sono dichiarati « servizi sanitari di insegnamento » gli ospedali e le strutture di sanità pubblica che offrono apprezzati livelli di prestazioni, che dispongono di personale sanitario di riconosciuto valore e capacità, che utilizzano attrezzature adeguate e che dispongono di alloggi, comodità e compensi a favore degli studenti tirocinanti.

4. Il regolamento di attuazione predispone uno schema-tipo di convenzione sulla base del quale essa viene definita.

5. Relativamente a ciascun settore di attività previsto nell'articolo 2 le esercita-

zioni sono determinate, nella durata e nel contenuto, dal regolamento di attuazione.

6. Le esercitazioni di tirocinio sono presiedute dal direttore della scuola e dagli insegnanti delle discipline professionali, che curano l'attuazione delle stesse, in stretta collaborazione con il personale sanitario addetto ai servizi.

ART. 4.

1. Ai fini del conseguimento dell'abilitazione al libero esercizio professionale nei settori di attività sanitaria definiti nell'articolo 2 è istituito, ove non già previsto con apposita norma, un esame di Stato ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione.

2. Possono sottoporsi all'esame di Stato di cui al comma 1 i candidati che sono in possesso del titolo di studio conseguito presso le scuole superiori statali di sanità di grado universitario ovvero rilasciato da scuole parificate alle prime, e che dimostrino di avere esercitato l'attività professionale in internato presso i servizi sanitari di insegnamento, secondo le modalità e per il periodo definito nel programma di studi, presentando alla commissione esaminatrice il documento comprovante il tirocinio, convalidato dai responsabili dell'insegnamento.

ART. 5.

1. La tutela e la vigilanza sulle scuole e il controllo sull'amministrazione finanziaria delle stesse, vengono esercitati dagli organi di tutela, vigilanza e controllo propri dell'amministrazione delle scuole dello Stato, attraverso gli strumenti amministrativi e nei modi stabiliti nel regolamento di attuazione della presente legge.

ART. 6.

1. Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione e il Consiglio supe-

riore di sanità, può autorizzare le scuole superiori statali di grado universitario a istituire corsi di specializzazione nei settori in cui si articola ciascuna attività sanitaria citata all'articolo 2.

2. Con apposito provvedimento del Ministro vengono definiti i programmi di studio, la durata degli stessi, le prove di valutazione del profitto scolastico e i titoli di specializzazione.

3. Ai corsi di specializzazione di cui ai precedenti commi, possono accedere soltanto coloro che siano in possesso del titolo di studio comprovante la formazione di base nel settore cui la specializzazione si riferisce, conseguito presso le scuole superiori statali di sanità di grado universitario o presso scuole parificate alle prime.

ART. 7.

1. Il Ministro della pubblica istruzione può autorizzare le università dello Stato a istituire corsi di laurea abilitanti all'insegnamento delle discipline professionali di cui all'articolo 2.

2. Con apposito provvedimento del Ministro verranno definiti il programma di insegnamento, la durata dello stesso, le prove di valutazione del profitto scolastico e il titolo di studio.

3. Ai corsi di laurea abilitanti all'insegnamento delle discipline professionali possono accedere solo coloro che siano in possesso del titolo di studio conseguito presso le scuole superiori statali di sanità di grado universitario o presso scuole parificate alle prime.

ART. 8.

1. Presso il Ministero della pubblica istruzione è istituita una commissione consultiva per esprimere parere:

a) sulle domande di autorizzazione all'apertura delle scuole superiori statali di sanità di grado universitario di cui all'articolo 1;

b) sui progetti tecnico-sanitari per l'impianto e il funzionamento delle scuole;

c) sulla nomina degli insegnanti e sul conferimento dei posti di direzione delle scuole;

d) sulla stipula delle convenzioni tra le scuole e gli enti gestori dei servizi sanitari utilizzati per il tirocinio degli studenti.

2. La Commissione è presieduta dal Ministro della pubblica istruzione o da un suo delegato ed è composta da un membro nominato dal Ministro della sanità tra i componenti del Consiglio superiore di sanità, da due membri nominati dal Ministro della pubblica istruzione tra gli insegnanti di discipline professionali del settore formativo indicato nello statuto della scuola, particolarmente esperti di amministrazione scolastica, da due membri nominati dal Ministro della sanità tra il personale del servizio sanitario nazionale che esercita, con riconosciuto valore, nel settore sanitario cui l'insegnamento scolastico si riferisce e dal presidente dell'associazione nazionale che rappresenta gli esercenti l'attività sanitaria oggetto della formazione.

3. I membri nominati dai Ministri della pubblica istruzione e della sanità durano in carica per un quadriennio e sono sempre rieleggibili.

ART. 9.

1. Il direttore delle scuole sanitarie superiori statali di sanità di grado universitario è scelto tra i candidati a pubblico concorso che siano in possesso del diploma di laurea di cui all'articolo 7 e che abbiano insegnato almeno per un biennio in scuole del settore formativo indicato nello Statuto.

2. In via transitoria e per la durata massima di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge la direzione delle scuole può essere affidata a un insegnante delle discipline professio-

nali appartenente al settore formativo indicato nello statuto scolastico, che abbia insegnato, con riconosciuto valore, almeno per tre anni in scuole abilitate a rilasciare titoli nel settore medesimo in base alle vigenti norme legislative, oppure a un professionista che abbia esercitato attività di coordinamento e didattica in reparti, divisioni, servizi o laboratori adibiti al tirocinio di studenti delle scuole stesse.

3. Qualora la scuola espliciti attività di insegnamento per il conseguimento dei titoli di studio abilitanti a più professioni sanitarie, la direzione è affidata all'organo collegiale di direzione composto dai direttori di ciascun corso di studio.

4. L'organo collegiale di direzione elegge nel proprio seno un coordinatore della scuola che resta in carica per un massimo di tre anni ed è rieleggibile una sola volta.

5. Il coordinatore assume le funzioni attribuite al direttore della scuola a norma del regolamento di attuazione della presente legge.

6. Il personale dirigente e docente delle scuole superiori statali di sanità di grado universitario assume lo stato giuridico e normativo degli insegnanti della scuola statale.

ART. 10.

1. L'edilizia scolastica, l'arredo, le attrezzature e la manutenzione delle scuole sono affidati agli enti territoriali pubblici competenti in materia.

2. Nel regolamento di attuazione è definita la composizione del Consiglio di amministrazione a cui viene affidata la gestione delle singole scuole, le funzioni, le competenze e le modalità di nomina dello stesso.

ART. 11.

1. Il finanziamento delle scuole superiori statali di sanità di grado universitario si ascrive nei capitoli di spesa del

Ministero della pubblica istruzione e, nell'ambito dei medesimi, deve costituire un capitolo a sé stante.

ART. 12.

1. Presso il Ministero della pubblica istruzione è istituito un ufficio per il coordinamento nazionale delle attività delle facoltà di medicina e chirurgia, odontoiatria, chimica farmaceutica e delle scuole superiori statali di sanità di grado universitario nei settori di insegnamento definiti nell'articolo 2.

2. Presso gli assessorati regionali alla sanità è istituito un ufficio con il compito di raccogliere gli elementi per la definizione dei fabbisogni qualitativi e quantitativi di personale sanitario da adibire nei servizi delle unità sanitarie locali di ciascuna regione.

3. La struttura e i collegamenti degli uffici di cui ai precedenti commi sono determinati a norma del regolamento di attuazione della presente legge.

ART. 13.

1. È fatto divieto a tutti gli enti pubblici e privati, di istituire e gestire senza la preventiva autorizzazione del Ministro della pubblica istruzione, scuole o corsi che rilascino diplomi o attestati con l'attribuzione di qualifiche che comunque involgano il concetto dell'esercizio delle attività di natura sanitaria definite all'articolo 2.

2. È abrogata la norma contenuta alla lettera f) dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, e contestualmente sono abrogate tutte le leggi regionali emanate in conseguenza della succitata disposizione di legge.

3. Il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio superiore di sanità, emana le norme per l'esecuzione della presente legge, stabilisce le condizioni e le modalità per il riconoscimento

delle scuole che attualmente impartiscono gli insegnamenti di cui all'articolo 2 e per l'equiparazione dei titoli e degli attestati di formazione consentiti dagli esercenti le attività di cui all'articolo 2, antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 14.

1. Sono istituiti gli Albi professionali, ad integrazione di quelli esistenti, per tutti gli esercenti le professioni sanitarie di cui alla presente legge.

2. Per la istituzione degli Albi professionali di cui al comma 1, sono estese le norme contenute nel regio decreto-legge 24 gennaio 1924, n. 103, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, che disciplina gli ordini e i collegi professionali.